(N. 94-B)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla 10ª Commissione permanente (Lavoro, emigrazione e previdenza sociale) del Senato della Repubblica nella seduta del 9 dicembre 1953

modificato dalla XI Commissione permanente (Lavoro, emigrazione, cooperazione, previdenza e assistenza sociale, assistenza post-bellica, igiene e sanità pubblica) della Camera dei deputati nella seduta del 2 aprile 1954 (V. *Stampato N.* **505**)

presentato dal Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale

(RUBINACCI)

di concerto col Ministro di Grazia e Giustizia

(AZARA)

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA IL 9 APRILE 1954

Aumento delle penalità previste per infrazioni alle norme sulla risicoltura.

DISEGNO DI LEGGE
APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

Articolo unico.

Per l'inosservanza degli articoli 211, 213 e 214 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, è applicabile l'ammenda da lire 1.000 a lire 5.000 per ogni lavoratore cui si riferisce la contravvenzione.

DISEGNO DI LEGGE
APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 1.

Per l'inosservanza degli articoli 213 e 214 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, è applicabile l'ammenda da lire 1.000 a lire 5.000 per ogni lavoratore cui si riferisce la contravvenzione.

Art. 2.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il Presidente della Camera dei deputati
GRONCHI

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1200)